



dicembre 2023

# taxnews

## Dogane & Accise

Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza

settore doganale | settore accise e  
imposte sulla produzione e sui consumi

### Settore doganale

- Consiglio europeo - Comunicato stampa 27 novembre 2023 - EU-Nuova Zelanda: Il Consiglio dà il via libera finale all'Accordo di Libero Scambio
- Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
- Commissione europea - Comunicazione dell'8 novembre 2023 - 2023 Communication on EU Enlargement Policy
- Commissione europea - Comunicato stampa del 15 novembre 2023 - Il valore degli accordi commerciali dell'UE supera i 2 000 miliardi di €
- Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 03 novembre 2023 -Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: posticipo della data di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 30 novembre 2023 - Accesso al portale Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. 690749/RU - CIRCOLARE N. 23/2023 del 17.11.2023 - Applicazione dell'articolo 194 CDU - Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 25/2023 - Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D. - Revisione parziale della nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 sul calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli

### Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto del 7 novembre 2023 - Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023 (GU n. 268 del 16.11.2023)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 3 novembre 2023 - Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 (GU Serie Generale n.272 del 21.11.2023)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 686815 del 15/11/2023 - Circolare n. 22 - Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento. Tenuta dei registri di c/s e disciplina inventariale. Istruzioni operative. Pubblicata il 16/11/2023





## [Consiglio europeo - Comunicato stampa 27 novembre 2023 - EU-Nuova Zelanda: Il Consiglio dà il via libera finale all'Accordo di Libero Scambio](#)

Attraverso un comunicato stampa il Consiglio europeo ha comunicato di aver adottato la propria decisione sulla conclusione dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda. Il via libera da parte del Consiglio, giunto pochi giorni dopo l'approvazione alla conclusione dell'Accordo da parte del Parlamento Europeo avvenuta il 22 novembre, rappresenta il completamento delle procedure di ratifica dell'Accordo da parte dell'UE.

Per l'entrata in vigore, occorrerà attendere la ratifica da parte della Nuova Zelanda e le successive reciproche notifiche, tra le due parti, della conclusione delle rispettive procedure legali interne.

Dal punto di vista degli scambi commerciali, l'Accordo firmato lo scorso 9 luglio prevede l'azzeramento dei dazi all'importazione in Nuova Zelanda per tutti i prodotti originari dell'Unione europea. Viceversa, verrà accordata la riduzione (o l'eliminazione) dei dazi all'importazione nell'UE per buona parte dei prodotti originari della Nuova Zelanda.

I requisiti per l'applicazione del trattamento preferenziale ricalcheranno quelli previsti da tutti gli accordi di libero scambio di recente conclusione (attestazione di origine su fattura, o altro documento commerciale, rilasciata da un esportatore registrato - REX, conoscenza dell'importatore).

L'Accordo è inoltre il primo, tra quelli finora conclusi dall'Unione, a prevedere impegni ambiziosi in materia di sostenibilità (prevede, tra gli altri, capitoli dedicati ai cambiamenti climatici e al rispetto dell'Accordo di Parigi sul clima, ai sistemi alimentari sostenibili, alla parità di genere, alla riforma delle sovvenzioni per i combustibili fossili) e interessa molti altri settori delle relazioni tra le parti quali, a titolo esemplificativo, investimenti, commercio digitale, misure sanitarie, proprietà intellettuale.

---

## [Regolamento \(UE\) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento \(UE\) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate](#)

Con il regolamento in trattazione è stato prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) 978/2012, relativo all'applicazione del Sistema di Preferenze Generalizzate dell'Unione Europea, preferenze commerciali concesse dall'UE ai paesi in via di sviluppo.

L'applicazione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2023, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 al fine di garantire l'applicazione ininterrotta del sistema, nelle more del completamento della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un nuovo regolamento in materia, del quale la Commissione ha presentato una proposta il 22 settembre 2021.

---



### [Commissione europea - Comunicazione dell'8 novembre 2023 - 2023 Communication on EU Enlargement Policy](#)

Con la comunicazione in commento, la Commissione europea ha presentato al Parlamento, al Consiglio, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo una valutazione dettagliata dei progressi compiuti nel percorso di adesione all'Unione europea da parte di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e, per la prima volta, Ucraina, Moldova e Georgia.

Per ciascun paese, la relazione analizza i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme necessarie per poter aderire all'Unione e nella definizione di chiari orientamenti per le priorità di riforma future.

Alla luce dei risultati conseguiti, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldova, di concedere lo status di paese candidato alla Georgia e di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina, previo il raggiungimento del necessario livello di conformità ai criteri di adesione (su cui la Commissione riferirà nuovamente al Consiglio entro marzo 2024).

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del documento.

---

### [Commissione europea - Comunicato stampa del 15 novembre 2023 - Il valore degli accordi commerciali dell'UE supera i 2 000 miliardi di €](#)

Attraverso il comunicato stampa in trattazione, la Commissione europea rende nota l'avvenuta pubblicazione della terza [Relazione annuale sull'attuazione e sull'applicazione della politica commerciale dell'UE](#), relativa al 2022, focalizzando l'attenzione sui dati relativi agli scambi avvenuti lo scorso anno nell'ambito degli accordi di libero scambio in essere tra l'UE e i suoi paesi partner, che hanno superato per la prima volta il valore di 2000 miliardi di euro.

La Commissione sottolinea inoltre come gli accordi commerciali abbiano portato consistenti aumenti nel volume degli scambi commerciali con i paesi accordatari, contribuendo al sostegno dell'export, nonché a rendere la catena di approvvigionamento europea maggiormente diversificata e, dunque, più resiliente rispetto agli shock esterni di questi anni e, allo stesso tempo, meno dipendente da singoli paesi esteri.

La rimozione di alcuni ostacoli agli scambi con i paesi partner, ha dato inoltre un considerevole impulso alle esportazioni dell'Unione.

Per approfondimenti dettagliati, si suggerisce la consultazione della relazione, nonché del materiale informativo aggiuntivo pubblicato dalla Commissione.



## Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni

Nuove misure	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023</a>
Riferimento:	Avviso di apertura di un procedimento antidumping 2023/C 115/05 del 30.03.2023
Prodotto:	Polietilene tereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5 - codice NC 3907 61 00
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping provvisorio
Aliquota	Aliquota generale: 24,2%; presenti aliquote individuali ridotte per talune società
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR N. 2023 - 065 - Prot.: 712519/RU del 28.11.2023</a>
Modifiche:	
1.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2605 della Commissione, del 22 novembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione
Prodotto:	Tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») - codici TARIC 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10
Origine:	India
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Modifica dell'aliquota individuale per la società Electrosteel Castings Ltd., a seguito riesame intermedio parziale
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR N. 2023 - 063 - Prot.: 706517/RU del 23.11.2023</a>
2.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2602 della Commissione, del 22 novembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione
Prodotto:	Elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile: viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle - codici NC 7318 12 90 , 7318 14 91 , 7318 14 99 , 7318 15 58 , 7318 15 68 , 7318 15 82 , 7318 15 88 , ex 7318 15 95, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Aggiunta di una società all'elenco dei «produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione», che beneficiano dell'aliquota ridotta del 39,6%
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR N. 2023 - 062 - Prot.: 706511/RU del 23.11.2023</a>



Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni

Modifiche:	
3.	<a href="#">Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione, del 27 novembre 2023</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione
Prodotto:	Melamina - codice NC 2933 61 00
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	In seguito a un riesame relativo ai «nuovi esportatori», inserimento di una nuova società tra quelle per le quali è previsto un prezzo minimo all'importazione, per tonnellata di prodotto (l'importo del dazio è dato dalla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se minore.
Altro:	<a href="#">ADM - Comunicazione TAR N. 2023 - 064 - Prot.: 712243/RU del 28.11.2023</a>
Apertura riesame:	
1.	<a href="#">Avviso C/2023/614 del 08.11.2023 - Apertura di un riesame in previsione della scadenza</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione
Prodotto:	Meccanismi a leva per raccoglitori - TARIC 8305 10 00 50
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Tipologia:	Apertura riesame in previsione della scadenza
Termine:	Entro 15 mesi dalla pubblicazione
2.	<a href="#">Avviso C/2023/711 del 10.11.2023 - Apertura di un riesame in previsione della scadenza</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione
Prodotto:	Pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 - TARIC 4012 12 00 10
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio compensativo definitivo
Tipologia:	Apertura riesame in previsione della scadenza
Termine:	Entro 15 mesi dalla pubblicazione



## Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni

Apertura inchieste	
1.	<a href="#">Avviso C/2023/783 del 13.11.2023 - Apertura di un procedimento antidumping</a>
Prodotto:	attrezzature di accesso mobili («MAE») costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del S.A.
Origine:	Repubblica popolare cinese
Tipologia:	Apertura di un procedimento antidumping
Termine:	Entro 14 mesi dalla pubblicazione - possibilità di introduzione di misure antidumping provvisorie entro 8 mesi dalla pubblicazione
2.	<a href="#">Avviso C/2023/786 del 13.11.2023 - Apertura di un procedimento antidumping</a>
Prodotto:	diossido di titanio, avente la formula chimica TiO <sub>2</sub> , in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle. Esso è classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7
Origine:	Repubblica popolare cinese
Tipologia:	Apertura di un procedimento antidumping
Termine:	Entro 14 mesi dalla pubblicazione - possibilità di introduzione di misure antidumping provvisorie entro 8 mesi dalla pubblicazione
3.	<a href="#">Avviso C/2023/891 del 16.11.2023 - Apertura di un procedimento antidumping</a>
Prodotto:	Cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati (esclusi alcuni cavi di lunghezza inferiore a 500 m e alcuni cavi per uso sottomarino)
Origine:	India
Tipologia:	Apertura di un procedimento antidumping
Termine:	Entro 14 mesi dalla pubblicazione - possibilità di introduzione di misure antidumping provvisorie entro 8 mesi dalla pubblicazione



## Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni

Apertura inchieste	
4.	<a href="#">Avviso C/2023/1020 del 21.11.2023 - Apertura di un procedimento antidumping</a>
Prodotto:	Eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti. Il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) dell'eritritolo nella sua forma pura è 149-32-6
Origine:	Repubblica popolare cinese
Tipologia:	Apertura di un procedimento antidumping
Termine:	Entro 14 mesi dalla pubblicazione - possibilità di introduzione di misure antidumping provvisorie entro 8 mesi dalla pubblicazione
Misure in scadenza:	
1.	<a href="#">Avviso C/2023/589 del 06.11.2023 - Imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni</a>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione
Prodotto:	Polietilene tereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5 - codice NC 3907 61 00
Origine:	India
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antisovvenzioni in vigore
Data di scadenza:	Salvo apertura di un riesame, 1 agosto 2024



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 03 novembre 2023 - Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: posticipo della data di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5](#)

Tramite l'informativa in trattazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato gli operatori in merito al rinvio a data da destinarsi dell'adesione obbligatoria nuove modalità dichiarative per esportazione (AES-P1) e transito (NCTS-P5), originariamente prevista a far data dal 7 novembre 2023.

Tale rinvio giunge a seguito di approfondimenti condotti, in sede di coordinamento con l'Autorità Europea DG-TAXUD, sull'andamento dei test condotti in ambiente di addestramento e sull'utilizzo del nuovo sistema in ambiente reale.

ADM invita inoltre gli operatori che ancora non utilizzino i nuovi tracciati ad adottarli quanto prima, al fine di consentire un utilizzo più efficace del nuovo sistema e di garantire il raggiungimento dei parametri stabiliti dalla Commissione europea.

In conclusione, l'Agenzia conferma le istruzioni e le scadenze fornite con nota prot. n. 644297/RU del 23 ottobre 2023 (aggiornate successivamente con [Informativa Prot.: 684279/RU del 14 novembre 2023](#)) relative alle disposizioni per il trattamento dei documenti di transito in arrivo da parte dei "Destinatari Autorizzati", poiché connesse all'ingresso dell'Italia nella nuova fase funzionale (NCTS-P5) del transito.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 30 novembre 2023 - Accesso al portale Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto agli operatori che, a far data dal 4 dicembre, è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione per l'accesso al [portale CBAM della Commissione europea](#) dedicato ai dichiaranti e iniziare ad utilizzarne le funzionalità nell'[ambiente di addestramento](#).

A tal fine ADM e MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) hanno pubblicato congiuntamente le [istruzioni di accesso](#).

Tale accesso avviene attraverso il Sistema UUM&DS (Uniform User Management & Digital Signature) dell'Unione europea, che fornisce servizi di gestione dell'identità digitale e degli accessi per gli operatori economici dell'Unione Europea ed è accessibile, per gli operatori economici italiani, tramite identificazione sul PUDM (Portale Unico Dogane e Monopoli).

Prima di poter accedere al registro, i dichiaranti CBAM dovranno:

- (se non già effettuato) effettuare l'accreditamento al [portale ADM](#) e nominare un "gestore delle autorizzazioni", che procederà a
- richiedere per conto della società, dalla sezione "Mio profilo" del suddetto portale, l'autorizzazione EU "CBAM\_DECLARANT" e a
- delegare tale autorizzazione alla persona fisica che effettuerà l'accesso al [registro](#) (la delega è necessaria anche se il gestore intende abilitare sé stesso)

Per maggiori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla consultazione delle istruzioni, segnalando che il dipartimento Customs & Excise duties di BDO ([customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)) è a disposizione per fornire supporto in tutte le fasi del processo.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. 690749/RU - CIRCOLARE N. 23/2023 del 17.11.2023 - Applicazione dell'articolo 194 CDU - Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici](#)

Con la circolare n. 23/2023, pubblicata il 24 novembre scorso sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta con semplificazioni e chiarimenti sul tema dei controlli doganali.

Il direttore ADM Roberto Alesse ha dichiarato che si tratta di "una Circolare molto importante e attesa perché contribuisce a semplificare e razionalizzare il nostro lavoro a tutto vantaggio dell'utenza che, nel rispetto rigoroso della legge, ha diritto all'erogazione di un servizio pubblico essenziale efficiente e tempestivo. I controlli doganali vanno effettuati in modo scrupoloso ma tenendo a mente che dobbiamo eliminare lungaggini e storture inammissibili".

La circolare inizia trattando l'Art. 194 del Reg.(UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) in materia di svincolo delle merci, nel quale, al secondo periodo del paragrafo 1, è stabilito che si procede allo svincolo anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria, dove con il termine verifica si fa riferimento sia al Controllo Documentale, sia alla Verifica Merce (o Controllo Scanner), compreso l'eventuale prelievo di campioni per analisi.

Ai sensi dell'articolo 245, secondo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, tale svincolo non può essere concesso laddove le autorità doganali nutrano dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità.

Sul punto, la circolare rammenta che il controllo effettuato dal personale dell'Agenzia deve basarsi sui profili di rischio evidenziati dal circuito doganale di controllo e stabilisce che il dubbio che può motivare il mancato svincolo deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica, che possono riferirsi sia alla documentazione visionata sia alla merce visitata.

L'Agenzia sottolinea che, in caso di assenza di profili di rischio e/o dubbi concreti (supportati da elementi riscontrati durante l'attività di verifica), manca la base motivazionale per un diniego dello svincolo, provvedimento che, se adottato in tali circostanze, sarebbe facilmente impugnabile poiché illegittimo.

In caso di dubbi di carattere tributario, o di elementi utili per ipotizzare un importo maggiore di dazi all'importazione, lo svincolo è subordinato al pagamento dei maggiori diritti o alla costituzione di una garanzia a copertura di tale obbligazione potenziale.

Nel prosieguo, viene ricordata la possibilità di elevare il controllo selezionato dal circuito doganale di controllo, ovvero da Controllo Documentale (a Controllo radiogeno Scanner, ove in uso alla Dogana e da CS) a Verifica Merce.

L'innalzamento del livello di controllo deve essere giustificato da dubbi concreti (o eventuali ulteriori elementi di rischio locale di cui è a conoscenza l'Ufficio) desumibili dal controllo effettuato. Inoltre, al fine di evitare eccessiva discrezionalità da parte del singolo addetto al controllo, qualsiasi innalzamento del livello di controllo dovrà ora essere preventivamente autorizzato, formalmente, da parte di un suo superiore gerarchico.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. 690749/RU - CIRCOLARE N. 23/2023 del 17.11.2023 - Applicazione dell'articolo 194 CDU - Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici](#)

(segue)

Al fine di non gravare sugli operatori con notevoli costi economici derivanti dal mancato svincolo delle merci (magazzinaggio, ritardi nelle consegne e penali contrattuali, ecc) e potenzialmente oggetto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia, ove la mancanza dello svincolo non fosse motivata, l'Agenzia prosegue analizzando due casistiche.

In relazione ad analisi di laboratorio, accertamenti tecnici o documentali, la circolare evidenzia che, a meno che non sia chiaramente richiesta la sospensione dello svincolo in attesa del risultato delle analisi di laboratorio, così come di altri differenti accertamenti di natura tecnica o documentale, la dogana deve attenersi scrupolosamente al dettato dell'articolo 194 CDU e, se richiesto, procedere allo svincolo delle merci appena effettuato il prelievo dei campioni necessario per gli accertamenti tecnici. In tal caso, poiché rilasciato in attesa della conclusione di tali accertamenti, lo svincolo sarà corredato da una nota della dogana che informerà l'importatore delle responsabilità, anche di natura penale, connesse alla messa in commercio di un prodotto che, a seguito dei successivi risultati delle analisi di laboratorio potrebbe risultare differente rispetto a quanto dichiarato.

Anche nei casi di diniego di svincolo per fondato dubbio di cui all'articolo 245 RE, su richiesta di parte e se ne sussistono le condizioni, la dogana potrà affidare la custodia delle merci all'operatore economico, procedendo all'emissione di una bolletta di cauzione A20 (la merce deve essere considerata non unionale, non essendo ancora intervenuto lo svincolo).

Nella richiesta, l'operatore economico dovrà indicare esplicitamente il luogo di custodia delle merci in attesa della definizione dell'accertamento doganale, assumendosi la responsabilità della stessa.

Anche in questo caso, l'affidamento alla parte sarà accompagnato da una nota della dogana nella quale sarà richiamato l'obbligo di custodia e di non manipolazione della merce nel luogo specificato fino alla definizione dell'accertamento doganale, informando la parte sulle responsabilità, anche di natura penale, nelle quali potrebbe incorrere in caso contrario. Viene evidenziato anche che, in questa circostanza, ove l'operatore sia in possesso della certificazione AEO-C, l'affidamento in custodia non presenta rischi di sottrazione alla vigilanza doganale.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura della circolare.

---



## [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 25/2023 - Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D. - Revisione parziale della nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 sul calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli](#)

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in relazione all'applicazione dell'Articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (T.U.L.D - DPR 23 gennaio 1973, n. 43), in merito alla quantificazione delle sanzioni irrogabili nel caso di dichiarazioni doganali con più singoli (articoli).

La circolare giunge a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune Direzioni Territoriali dell'Agenzia in relazione all'applicazione della nota 16407/RU del 9 febbraio 2015, in cui era stato sancito, con riferimento al divieto di compensazione tra diverse dichiarazioni doganali, che in una dichiarazione con più singoli ciascuno di essi potesse essere considerato una dichiarazione a sé stante.

Tale indicazione ha portato a numerosi casi in cui, in presenza di violazioni che non comportavano una differenza di diritti doganali a livello di dichiarazione cumulativa, sono state comunque irrogate sanzioni con riguardo a ciascun singolo in essa contenuto.

Tale operato, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza nazionale, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni sancito dall'art. 42 del Reg. (UE) n. 952 del 2013 (Codice doganale dell'Unione), rendendo necessario un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia.

Al fine di conformarsi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Agenzia ha voluto con questa circolare fornire istruzioni ai propri operatori sulle modalità di irrogazione delle sanzioni previste all'Art. 303 T.U.L.D..

In prima istanza, è necessario verificare se la differenza tra i dazi accertati (su tutta la dichiarazione) e quelli dichiarati superi il 5%; se il valore complessivamente accertato risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1 del T.U.L.D. (sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516); qualora, invece, il valore complessivo accertato risulti essere superiore al 5% rispetto a quanto originariamente dichiarato, si applica la sanzione indicata al comma 3 del medesimo articolo 303 (sanzioni amministrative "a scaglioni", sulla base dell'importo dei diritti).

In entrambi i casi, verranno individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l'eccedenza e dovrà essere irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola di cui all'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 472 del 1997, il cumulo giuridico.

Se la sanzione così determinata dovesse risultare più gravosa della somma che risulterebbe dall'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti contestati (c.d. cumulo materiale), si dovrebbe applicare questa seconda modalità di calcolo, in ottemperanza al principio del favor debitoris.

La circolare si conclude con alcuni esempi pratici di calcolo delle sanzioni, a beneficio degli operatori ADM.



[Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto del 7 novembre 2023 - Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023 \(GU n. 268 del 16.11.2023\)](#)

Con il decreto in esame previsto dall'art. 3, co. 4, del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, in cui vengono previste le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023. Il provvedimento viene reiterato annualmente senza significative modifiche. Come ribadito dalla [nota n. 711454/RU del 28 novembre 2023](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il provvedimento si stabilisce che i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023, devono essere effettuati, nel medesimo anno:

- entro il 18 dicembre se viene utilizzato il modello unificato F24 senza compensazione di crediti
- entro il 27 dicembre se eseguiti tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale, a favore della tesoreria statale competente, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA (vgs. D.D. prot. 413976/RU del 13/11/2020 dell'ADM)
- entro il 27 dicembre 2023 con il modello F24 per i pagamenti dell'accisa sul gas naturale e sul carbone, lignite e coke, dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto

Rimangono invariate le modalità di pagamento dell'accisa per l'energia elettrica.

---

[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 3 novembre 2023 - Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 \(GU Serie Generale n.272 del 21.11.2023\)](#)

Con il decreto in esame il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato le modifiche apportate per l'anno 2024 in materia di diritto speciale nel territorio extra doganale del comune di Livigno, previsto dall'[art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762](#); per l'ammontare dei diritti speciali, per i seguenti prodotti energetici è stato fissato come segue:

- Euro 0,233 per la benzina senza piombo;
- Euro 0,155 per il gasolio per autotrazione;
- Euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento;
- Euro 0,050 per il petrolio;
- Oli combustibili, 5% dei seguenti prezzi medi:
  - olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;
  - olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;
  - olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;
  - olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale



Per l'ammontare dei diritti speciali, che riguardano i seguenti beni:

OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE	PELLICCERIA
TABACCHI	PELLETTERIA
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE	TESSUTI
ARTICOLI SPORTIVI	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI
PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA	MAGLIERIA E FILATI
APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI	BIANCHERIA
APPARECCHI RADIO - TELEVISORI	

si rinvia alla rinvia all'[allegato A](#) al provvedimento.

Le disposizioni hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. 686815 del 15/11/2023 - Circolare n. 22 - Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento. Tenuta dei registri di c/s e disciplina inventariale. Istruzioni operative. Pubblicata il 16/11/2023](#)

Con la [circolare n. 21 in data 13 ottobre 2023](#) sono state fornite istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento; con la circolare n. 22 del 15 novembre 2023 in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ritenuto opportuno fornire le seguenti istruzioni operative integrative:

- l'esercente degli impianti e dei depositi commerciali o privati con registri cartacei, deve richiedere un nuovo registro cartaceo per il carico e lo scarico di HVO (olio vegetale idrogenato) o aggiungere una sezione separata al registro cartaceo esistente dopo la presentazione dei documenti per l'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio;
- le ghost station (impianti di distribuzione stradale non presidiati che erogano HVO), devono richiedere l'aggiornamento della licenza. Sarà poi l'Ufficio delle Dogane di competenza ad aggiornare il registro telematico con un nuovo identificativo "IDGiacenza" specifico per l'HVO.
- La separata contabilizzazione dell'HVO mira a distinguere le movimentazioni di questo prodotto dagli altri gasoli nel deposito o impianto, facilitando controlli inventariali autonomi e il calcolo del calo ammissibile. In particolare, il tasso di calo per l'HVO è quello previsto per «gli oli medi e oli da gas» di cui alla NC 2710 indicato nella [Tabella A allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55](#).
- Per quanto riguarda l'obbligo dell'esercente di un impianto di distribuzione stradale di trasmettere il prospetto riepilogativo secondo l'[articolo 25, comma 4-bis del TUA](#), le procedure variano a seconda del tipo di registro utilizzato. Nel caso di registro cartaceo, l'HVO deve essere aggiunto al prospetto in modo distinto dagli altri prodotti, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive. La trasmissione avviene entro 30 giorni dalla chiusura annuale. Per le ghost station con registro telematico, il prospetto viene generato automaticamente basandosi sui riepiloghi telematici giornalieri. Se non derivabile da questi, l'esercente deve trasmettere il prospetto riepilogativo entro il 31 gennaio dell'anno successivo (previsto dall'art.7, co. 4 della determinazione direttoriale n. 724/2019) per ciascun prodotto energetico erogato.
- Prima della circolare 21/2023, alcuni depositi fiscali o commerciali, in cui erano detenuti separatamente gasolio e HVO, hanno trasmesso telematicamente un unico dato di giacenza contabile, usando il codice prodotto del gasolio (E430 27101943). Per correggere la contabilizzazione dell'HVO entro il 1° dicembre 2023, è necessario separare la giacenza contabile dell'HVO da quella del gasolio secondo le modalità indicate nella circolare.
- Nella circolare, infine, viene indicata la combinazione dei codici CPA e NC per l'utilizzo dell'HVO per alcune destinazioni agevolate specificate nella Tabella A del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 - TUA.

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 1

BDO Tax S.r.l. Stp  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 10 dicembre 2023.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

